

DECRETO 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1 Contenuto del capitolato generale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2 Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3 Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
 - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
 - b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. ((2))
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore. ----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 6 Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 8 Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 10 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con

l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 11 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 12 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 13 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 14 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 15 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 16 Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 17 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.

Art. 18 Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 19 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 21 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 22 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 23 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 24 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 25 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 26 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 27 Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 29 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 30 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 31 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 32 Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 33 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 34 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con

l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 35 Proprietà degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36 Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2))

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".